



– IX legislatura –



Proposta di Legge Regionale

**Proposta di Legge di modifica della L.R. 74/2004 Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).**

di iniziativa del consigliere regionale:

Antonio Gambetta Vianna

*Proposta di legge regionale:*

**Proposta di Legge di modifica della L.R. 74/2004 Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).**

#### **PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale:

- visto l'articolo 117, comma settimo, e l'articolo 122, comma primo della Costituzione;
- visto l'articolo 4, comma 1 lettera f), l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 31 comma 1, dello Statuto;

considerato quanto segue:

- con la presente legge si vanno a definire in maniera più puntale le modalità con cui deve essere redatta la documentazione per l'attestazione di rappresentazione da parte di un gruppo consiliare di una lista elettorale, nel caso specifico in cui tale gruppo consiliare non sia espressione di un partito o movimento politico.

### **Approva la presente legge**

#### **Art. 1 – Modifica all'articolo 3 – Presentazione delle liste circoscrizionali**

All'articolo 3 comma d) aggiungere il seguente testo:

*“Nell'ulteriore ipotesi in cui il gruppo consiliare non sia espressione di alcun partito o movimento politico ne locale ne nazionale l'attestazione di cui al periodo che precede deve essere fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata ovvero al singolo componente del gruppo misto.”*

Antonio Gambetta/Vianna



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente legge si va modificare l'articolo 3) comma d) della L.R. 74/2004.

Si va a modificare le modalità con cui si effettua la dichiarazione che attesta che lista sia espressione di un gruppo consiliare o di un singolo componente del gruppo misto.

Si aggiunge che tale dichiarazione deve essere realizzata congiuntamente dal presidente del gruppo consiliare o dal singolo componente del gruppo misto assieme ai rappresentanti del partito o movimento politico, nel caso in cui tale gruppo consiliare o singolo componente del gruppo misto non siano espressione di alcun partito o movimento politico ne locale ne nazionale.